

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3304}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CERVONE, BALLARDINI, BIASINI, ROMITA

Presentata il 7 dicembre 1974

**Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
31 maggio 1974, n. 416, concernente l'istituzione e il
riordinamento di organi collegiali della scuola materna,
elementare, secondaria ed artistica**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Allorché la « Commissione dei 36 » — prevista dall'articolo 18 della legge 30 luglio 1973, n. 477 — esaminò ed espresse il parere sugli schemi di decreti delegati, rilevò a volte dei limiti e delle insufficienze che, in quanto derivanti dalla legge di delega, non poterono essere rimediate in sede di normazione delegata.

In quel periodo, e successivamente allorché da più parti tali discrasie venivano segnalate, si assunse l'impegno di ritornare su alcuni punti per iniziare quel lavoro di rifinitura della nuova legislazione scolastica che servisse a perfezionarla e a renderla maggiormente armonica.

Mentre ci si è rimessi un po' tutti alla verifica di quanto l'esperienza potrà dire sul complesso dei provvedimenti, e in modo particolare sul decreto n. 416, interessante la costituzione degli organi democratici, di alcuni più urgenti problemi si reputa dover subito proporre la soluzione perché accolti positivamente da gran parte dell'opinione pubblica e fatti propri dalle forze politiche democratiche.

La presente proposta di legge si muove su due principali fondamentali richieste.

I. — Il riferimento all'età (16 anni) stabilito al penultimo capoverso dell'articolo 6 della legge di delega e quindi recepito nel provvedimento delegato senza possibilità di essere mutato — per quanto riguarda la partecipazione degli studenti agli organi collegiali, può creare una fondamentale ingiustizia e disparità di trattamento fra i giovani che frequentano la stessa classe (che, in genere, è la prima della scuola secondaria superiore). Infatti ben può accadere che alcuni giovani frequentino una classe di tale tipo di scuola, senza aver ancora raggiunto il 16° anno di età: ed allora la partecipazione all'esercizio della democrazia nella scuola verrebbe riservata ai più anziani (forse ai ripetenti), con esclusione di larga parte della classe. Ed è intuibile come tale sistema sarebbe niente affatto educativo ed umiliante per chi verrebbe ad essere ingiustamente escluso dall'esercizio di un nuovo e stimolante diritto, quasi messo in un angolo, sol perché di poco minore di età.

La soluzione che si ritiene di dover prospettare (articolo 3) prescinde dal dato anagrafico e pone a fondamento dell'elettorato degli studenti l'appartenenza ad una determinata classe.

II. — Una ulteriore situazione da correggere riguarda la esclusione dal consiglio scolastico distrettuale della componente studentesca e la limitazione — per quanto riguarda la già prevista componente « enti locali » — ai soli rappresentanti dei comuni, senza far cenno a quelli delle province. Così, per la esclusione dallo stesso organo distrettuale, della componente dei non docenti.

Tali esclusioni sono ingiustificate. Infatti è da ritenere, per quanto riguarda gli studenti, che proprio la partecipazione ad un organo così articolato, qual è il consiglio scolastico distrettuale, apra loro una visione più ampia e complessa, li metta in

contatto con le altre componenti della comunità e li porti a realizzare quella osmosi tra scuola e società. Per quanto riguarda le province, fin quando esistono, è indubbia la loro connessione con la vita della scuola.

Queste modifiche appaiono urgenti ed indifferibili. Non sarebbe stato necessario apportarle con legge se la legge delega avesse dato possibilità di attuarle in sede di formazione di decreti delegati e se fosse materia risolvibile con circolare ministeriale. Le affidiamo pertanto alla valutazione, che ci auguriamo positiva, dei colleghi parlamentari.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è aggiunta la seguente lettera:

« d) nei corsi serali per lavoratori studenti, quattro rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe ».

ART. 2.

Al secondo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sono aggiunte le seguenti lettere:

« h) sette rappresentanti eletti dagli alunni delle scuole — secondarie superiori e artistiche — statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute comprese nel distretto, riservando un posto agli alunni delle scuole non statali, qualora esistenti.

Questi rappresentanti giovanili sono eletti tra gli alunni delle scuole suddette esistenti nel capoluogo di distretto;

i) tre rappresentanti dell'amministrazione provinciale, di cui uno riservato alla minoranza, eletti, anche al di fuori del proprio seno, dal consiglio provinciale.

Quando il territorio del distretto interessa più province, i rappresentanti vengono eletti così: ogni consiglio provinciale elegge tre consiglieri, di cui uno riservato alla minoranza, che congiuntamente eleggono i rap-

presentanti delle province, anche al di fuori del proprio seno e garantendo la rappresentanza delle minoranze, nel consiglio scolastico distrettuale;

1) due rappresentanti del personale non docente di ruolo e non di ruolo in servizio nelle scuole statali comprese nel distretto, eletti dal personale stesso ».

Il nono comma dell'articolo stesso è sostituito dal seguente:

« Il consiglio elegge nel proprio ambito una giunta esecutiva. Essa è composta dal presidente del consiglio scolastico distrettuale, che la presiede, e da altri sei membri eletti, con voto limitato a due nomi, dal consiglio stesso ».

ART. 3.

Il terzo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è sostituito dal seguente:

« L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti degli alunni spetta agli studenti delle classi della scuola secondaria superiore e artistica, qualunque sia la loro età ».